

Il procedimento penale

- Le attività di polizia giudiziaria
- Il rinvio a giudizio
- Il processo
- l'applicazione della pena

Il processo penale: i soggetti

- ✓ L'imputato
- ✓ Il pubblico ministero
- ✓ La difesa
- ✓ Il giudice
- ✓ Le parti civili

Il processo

- Si svolge in pubblico dibattimento
- La prova si forma davanti al giudice che si colloca in una posizione di terzietà rispetto a difesa ed accusa
- Il giudice del dibattimento non conosce nulla dello sviluppo delle indagini o dei fatti di causa
- Il giudice conosce solo l'imputazione, i precedenti penali dell'imputato e la sua situazione di detenzione o meno, nonché l'esito degli atti irripetibili in dibattimento (perquisizioni, ecc.) e i verbali dell'incidente probatorio

Il processo

- Il dibattimento si apre con un'esposizione introduttiva delle parti
- Ha quindi luogo l'audizione dei testi, prima quelli richiesti dal P.M., poi quelli indicati dalla difesa
- Le domande devono essere su fatti specifici e il testimone ha l'obbligo di dire la verità e di raccontare tutto ciò che sa sui fatti
- L'esame dell'imputato avviene dopo l'audizione di tutti i testi e ha luogo solo se lo stesso vi acconsente
- L'udienza si chiude con la requisitoria del P.M. e gli interventi conclusivi delle difese

La sentenza

- Al termine del pubblico dibattimento si avrà la decisione del giudice, che viene presa in camera di consiglio (senza l'intervento delle parti)
- Il provvedimento finale che decide nel merito il processo è la **sentenza**, che può essere di assoluzione o di condanna
- La sentenza è composta da due parti distinte:
 - Il **dispositivo** (decisione vera e propria) che va letto al termine del processo
 - La **motivazione** (in cui il giudice spiega il ragionamento che lo ha portato alla decisione) che può essere resa nota anche in un tempo successivo

L'appello

- ✓ Contro la sentenza di primo grado l'imputato e il P.M. possono proporre appello, per cui l'appello non può esserci senza l'impulso di almeno una delle parti
- ✓ Nel corso del giudizio di secondo grado si discuterà solamente di quelle parti di sentenza e dei motivi impugnati con l'atto di appello
- ✓ Avverso le sentenze di secondo grado pronunciate in appello è proponibile ricorso in Cassazione
- ✓ Il giudizio di appello può rivalutare il merito dei fatti, il ricorso in Cassazione no
- ✓ L'impugnazione delle sentenze ne sospende l'esecutività

Il ricorso in Cassazione

- La funzione di controllo sull'attività dei giudici di primo grado e di appello
- Il valore delle sentenze della Cassazione
- La definitività delle sentenze

Gli illeciti e le sanzioni in campo amministrativo

La sanzione amministrativa

- Si sostanzia quando l'infrazione di un precetto normativo prevede che la reazione dell'ordinamento venga affidata alla Pubblica Amministrazione
- Questa applicherà una misura afflittiva con effetti incidenti limitatamente alla sfera dei suoi rapporti con il trasgressore

I due tipi di sanzioni amministrative

- Sanzioni ripristinatorie o reali (dal latino res=cosa): puntano a colpire un bene materiale e mirano a reintegrare l'interesse pubblico leso (ex. ordine di demolizione di un edificio abusivo); vengono applicate a prescindere dall'imputabilità e da qualsiasi stato soggettivo di dolo, colpa o comunque volontarietà dell'inadempiente
- Sanzioni afflittive: colpiscono direttamente la sfera personale dell'autore dell'illecito, senza puntare a reintegrare l'interesse pubblico leso

Le sanzioni amministrative di tipo afflittivo

- Pecuniarie o equivalenti (ad es. il pagamento di una somma di denaro oppure la confisca di beni provenienti da attività illecite)
- Interdittive (ad es. la revoca o la decadenza di un'autorizzazione oppure la chiusura di esercizi commerciali)

Le sanzioni afflittive pecuniarie

- Disciplinate da una legge dello Stato (legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”) che pone una serie di principi generali
- La legge n. 689 ha applicato alla materia principi di derivazione penalistica
- Anche il procedimento di applicazione appare analiticamente disciplinato nel rispetto del contraddittorio

Le sanzioni afflittive interdittive

- Chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio
- Sospensione
- Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Chiusura definitiva

I principi posti dal c.p. e dalla legge n. 689 per l'applicazione delle sanzioni amministrative

- Principio di legalità
- Divieto di retroattività
- Elemento soggettivo
- Esclusione della responsabilità
- Concorso di persone
- Non trasmissibilità agli eredi

Il principio di legalità ed il divieto di retroattività

- Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione

L'elemento soggettivo

- Per essere soggetti ad una sanzione amministrativa non è necessario aver commesso il fatto con dolo, è sufficiente averlo commesso con colpa, ma è pur sempre necessaria la coscienza e la volontà dell'azione
- L'errore sul fatto esclude la responsabilità, ma solo quando l'errore non è determinato da colpa dell'agente

I casi di esclusione della responsabilità

- Non risponde della violazione chi ha commesso il fatto:
- Nell'adempimento di un dovere
- Nell'esercizio di una facoltà legittima
- In stato di necessità
- Per legittima difesa

Il concorso di persone

- Salvo diversa disposizione di legge, ogni persona che concorre in una violazione amministrativa soggiace alla sanzione per questa stabilita.

La sanzione amministrativa in concreto

1. L'accertamento
2. La contestazione
3. Il verbale (vedi dia succ.)
4. Il pagamento in misura ridotta
5. L'obbligo del rapporto
6. Gli scritti difensivi
7. La richiesta di audizione personale
8. Le controdeduzioni
9. La valutazione da parte dell'autorità competente
10. L'ordinanza ingiunzione
11. La recidiva
12. Il giudizio di opposizione

Il verbale di violazione amministrativa, elementi costitutivi

- Ufficio procedente
- Verbalizzanti
- Luogo, ora e data dell'accertamento
- Giorno della compilazione
- Articoli violati
- Determinazione della sanzione
- Descrizione del fatto
- Entità della somma dovuta in misura ridotta
- Indicazioni per il pagamento
- Indicazioni per il ricorso amministrativo
- Autorità competente a ricevere il rapporto
- Eventuali testi
- Sottoscrizione
- [back](#)

Il concorso di norme tra illecito penale e illecito amministrativo

- Illeciti di natura eterogenea: stando alle diverse finalità delle rispettive sanzioni vale il principio generale della integrale valutazione giuridica del fatto ed entrambe le sanzioni (penale e amministrativa) possono trovare applicazione (ex. frode in commercio e prodotti non conservati a temperatura prescritta).

Il concorso di norme tra illecito penale e illecito amministrativo (2)

- Illeciti di natura omogenea: si applica il principio del *ne bis in idem*, per cui come prevede l'art. 9 della legge 689 prevale la disposizione speciale, che può essere penale o amministrativa, si applica cioè la norma che più direttamente si attaglia al caso concreto. In altri termini sanzione amministrativa e sanzione penale non possono entrare in concorrenza